

LOTTA ALL'EVASIONE * Il Fisco affila le armi attraverso un piano di interventi che punta a successi sia sul fronte delle imposte dirette che delle indirette

I controlli sull'Iva ritornano al passato

Verso la penalizzazione dell'omesso versamento e il ripristino degli elenchi clienti e fornitori

L'evasione all'Iva c'è sempre stata e ci sarà sempre, e non solo in Italia. In tutti i Paesi dove si applica l'imposta le strategie di contrasto all'evasione sono differenziate, sia in termini di adempimenti che di tipologia sanzionatoria. Nel programma annunciato in questi giorni dall'amministrazione italiana, si parla di un ritorno al passato su due punti: la criminalizzazione del mancato versamento dell'Iva e il ripristino degli elenchi clienti e fornitori.

Entrambi questi strumenti possono avere una qualche utilità, ma la loro rinascita deve però essere fatta in modo da evitare pesanti oneri, sia in termini di costo per le imprese, sia per il rischio di avviare procedimenti penali in situazioni prive di effettivo danno erariale.

Il reato di omesso versamento dell'Iva. Il testo originario del Dpr 633/72 (articolo 50) considerava delitto, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa dalla metà al doppio dell'imposta non versata, il mancato pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a cento milioni di lire. La soglia di punibilità, senza nessuna logica, era dimezzata nel caso di indebito rimborso.

Si trattava di un reato di evento, indipendente dalle modalità della condotta in concreto attuata, che era stato soppresso con la legge del 1982, nota come «manette agli evasori», ma che in realtà puniva comportamenti meramente formali, senza nemmeno l'esimente della mancata evasione di imposta.

Questa tipologia di reato è stata recentemente reintrodotta dalla Finanziaria 2005 per il mancato versamento di ritenute certificate ai percipienti, per importi superiori a 50mila euro. Qui la fattispecie criminale è peraltro precisa e semplice: basta mettere a confronto la somma dei versamenti eseguiti in un anno solare con il totale degli importi certificati ai percipienti.

Nell'Iva parlare di tributo non versato richiede una esatta puntua-

lizzazione della fattispecie, in quanto il versamento è la fase terminale del complesso ciclo di fatturazione/certificazione dei corrispettivi, registrazione e liquidazione. Inoltre il debito di imposta, cioè la somma che viene chiesta in sede di accertamento, può derivare da situazioni del tutto diverse, come la mancanza di un documento che legittimi la detrazione, una differenza di aliquota, piuttosto che la legittimità di una nota di variazione o la qualificazione di una somma dovuta al cliente come sconto condizionato, piuttosto che come prestazione di servizio dal cliente al fornitore, ad esempio per attività promozionale.

Se anche venisse stabilito che la disposizione riguarderà l'imposta dovuta sui corrispettivi non annotati, bisognerà peraltro verificare l'effettivo danno erariale nel caso di operazioni vere, effettive, reali e contabilizzate, che i verificatori dovessero riqualificare in sede di accertamento.

Gli elenchi clienti e fornitori. Rispetto all'epoca in cui venivano richiesti gli elenchi, l'informatica e le trasmissioni telematiche si sono notevolmente evolute, ma vi sono due punti che non sono certo cambiati: il costo dell'adempimento per i titolari di partita Iva e il numero enorme di "incroci" che ne derivano. L'Italia ha sei volte le partite Iva della Germania, e quindi l'entità e gli aggravati di costo per le piccole imprese o per i lavoratori autonomi non sono affatto trascurabili, e dovranno essere necessariamente confrontati con l'utilità effettiva di questo adempimento.

In ogni caso, la base normativa per gli elenchi deve essere definita in modo da non generare equivoci, come avevamo avuto modo di segnalare in occasione del disegno di legge finanziaria, che già prevedeva questa rinascita degli elenchi. Quel progetto di legge stabiliva che l'elenco deve comprendere i «soggetti titolari di partita Iva, nei cui confronti sono state

emesse fatture» nell'anno di riferimento, mentre per i clienti era richiesto «l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva, da cui sono state ricevute fatture».

La disposizione originaria della legge Iva faceva invece riferimento agli acquisti eseguiti non solo da soggetti di imposta, ma soprattutto nell'esercizio dell'attività, data la doppia "sfera" delle persone fisiche e degli enti. Gli acquisti personali o istituzionali non possono né devono rientrare negli elenchi, anche se chi li fa è titolare di partita Iva.

RAFFAELE RIZZARDI

Segue

Le mosse

Le misure antievasione allo studio del Governo

